ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Genova, 15 maggio 2019

Iva: Caratteri generali dell'imposta, calcolo e adempimenti

Dott. Andrea Chiodi - Dott. Paolo Guerrera

Iva: le regole generali

Principi generali

- L'IVA costituisce la principale imposta indiretta del nostro sistema impositivo
- Le imposte indirette **colpiscono la ricchezza** in occasione di un consumo, di un investimento o di un trasferimento patrimoniale
- L'IVA è un'imposta generale gravante sui consumi di beni e di servizi

Principi generali

- L'Iva si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato, nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché alle importazioni da chiunque effettuate (art. 1 del D.P.R. n. 633/72)
- In base al sistema così strutturato l'IVA giunge a colpire il consumo finale
- Risulta neutrale nei "passaggi intermedi" di beni e servizi tra produttori, commercianti e professionisti
- L'effettivo onere di questo tributo è sopportato dai consumatori finali
- Gli adempimenti previsti dalla Legge sono a carico dei soggetti economici che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi

Meccanismo di funzionamento

- L'IVA riguarda tre categorie di soggetti:
  - "i fornitori" (imprenditori o lavoratori autonomi)
  - "i clienti"
  - "l'Erario"

  Il fornitore deve addebitare al cliente il tributo, proporzionale al corrispettivo contrattuale, e provvede a versarlo all'Erario al netto del tributo da lui corrisposto ai propri fornitori.

  L'IVA corrisposta ai fornitori di beni e servizi acquistati nell'esercizio di imprese, arti o professioni può essere detratta dall'IVA sulle operazioni attive, col diritto al rimborso di eventuali eccedenze

Funzionamento

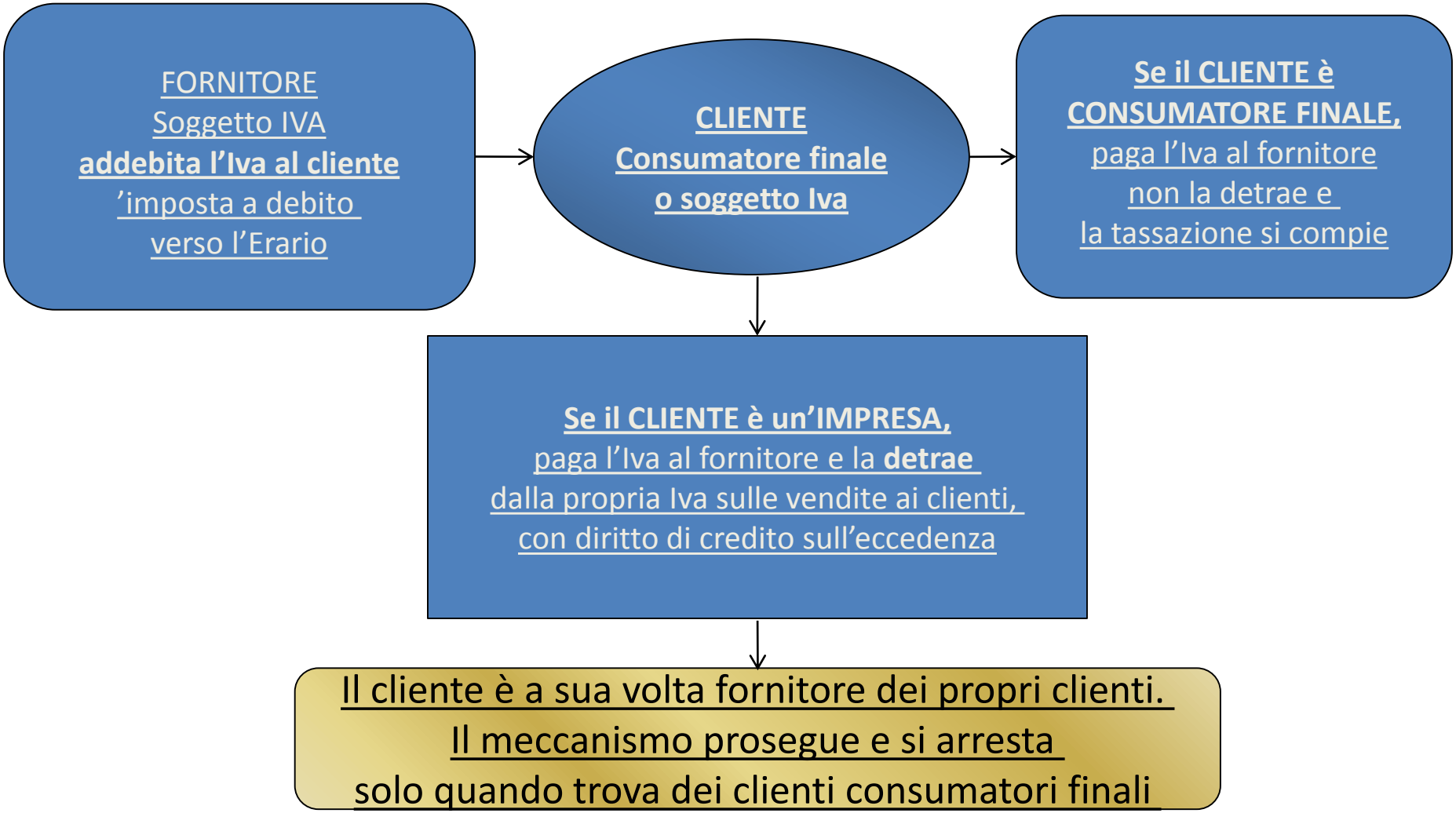

Operatore	Impon. acquisto	Al. %	IVA acquisto	Imponib. Vendita	Al %	IVA vendite	DETRAZIONE "IVA da IVA"	IVA dovuta a Erario
Produttore	0	10	0	1000	10	100	100 – 0	100
Grossista	1000	10	100	1200	5	60	60 – 100	- 40
Distribut.	1200	5	60	1500	0	0	0 – 60	- 60
Dettaglio	1500	0	0	2000	10	200	200 – 0	200
Totale a Erario								200

Neutralità

La detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti e il diritto al rimborso dell'eccedenza rendono il tributo "neutrale" rispetto ai passaggi compiuti dal bene prima di essere acquistato dai c.d. consumatori finali

I presupposti e le operazioni

Art. 1 del DPR n. 633/72

Sono soggette al regime IVA

“le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e le importazioni da chiunque effettuate”

Operazioni Iva

- Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni si classificano in :
  - **operazioni nel campo IVA**:
    - operazioni imponibili
    - operazioni non imponibili (cessioni all'esportazioni e cessioni intracomunitarie)
    - operazioni esenti
  - **operazioni fuori campo IVA:**
    - operazioni *escluse* (per assenza del requisito generale o per espressa disposizione)

Operazioni soggette

- Affinché un'operazione sia soggetta al regime IVA devono ricorrere le tre seguenti CONDIZIONI:
  - **requisito oggettivo**: cessioni di beni e prestazioni di servizi
  - **requisito soggettivo**: effettuate nell'esercizio di imprese o di arti e professioni
  - **requisito territoriale**: effettuate nel territorio italiano
- Le importazioni di beni sono sempre soggette ad IVA, indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti precedenti

Presupposto oggettivo: cessioni di beni (art. 2,c . 1, Dpr 633/1972)

Atti a titolo oneroso che comportano:

- **il trasferimento della proprietà**
- **la costituzione di diritti reali di godimento** (superficie, enfiteusi, servitù, usufrutto, uso, abitazione) e
- **il trasferimento di diritti reali di godimento sui beni di ogni genere** (beni mobili, immobili, materiali) (no licenze, marchi, brevetti che costituiscono prestazioni di servizi)

Presupposto oggettivo: operazioni assimilate

Sono comunque considerate cessioni di beni anche talune cessioni gratuite (essendo irrilevante il requisito dell'onerosità):

- le cessioni gratuite di **beni rientranti tra quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa**
- **la destinazione dei beni all'uso od al consumo personale o familiare dell'imprenditore o del professionista** (anche se determinata da cessazione dell'attività)
- **la destinazione ad altre finalità estranee all'impresa o all'esercizio dell'arte o della professione** (anche se determinata da cessazione dell'attività)

ad eccezione dei campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati

Presupposto oggettivo: operazioni assimilate alle cessioni di beni

Sono considerate cessioni di beni anche:

1) le vendite con riserva di proprietà ;
2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti (no leasing);
3) i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione (regola del “doppio passaggio)

Cessioni di beni: eccezioni Art. 2 Dpr 633/1972

Non sono considerate cessioni di beni:

- le cessioni e i conferimenti in società o altri enti (compresi i consorzi, associazioni e altre organizzazioni) di aziende o rami di azienda
- le cessioni di denaro o crediti in denaro
- le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati
- i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società
- le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio

Presupposto oggettivo
Prestazioni di servizi (art. 3)

- Ai fini IVA si considerano prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti in genere aventi ad oggetto un *facere*:
  - opera - agenzia - noleggio
  - appalto - mediazione
  - trasporto - deposito
  - mandato - mutuo
  - spedizione - locazione
  - **"qualsiasi obbligazione di fare, non fare o permettere"** (disposizione di chiusura)

Presupposto oggettivo

Operazioni assimilate alle prestazioni di servizi

Si considerano prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:

- le concessioni di beni in locazione, affitto e simili (leasing);
- le cessioni, concessioni e licenze relative a diritti d'autore, invenzioni industriali, modelli, marchi …
- i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, compreso lo sconto di crediti presso le banche
- le somministrazioni di alimenti e bevande
- le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto

In tali operazioni compaiono al tempo stesso il "fare" ed il "dare"

Presupposto oggettivo

Sono considerate prestazioni di servizi anche talune **prestazioni gratuite**, e precisamente:

quelle effettuate **per l'uso personale o familiare dell'imprenditore** ovvero a titolo gratuito **per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa** (a condizione che l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile e che la prestazione sia di valore superiore a Euro 25,82) **escluse** talune somministrazioni e prestazioni al personale dipendente (es. servizio mensa)

Presupposto oggettivo

Eccezioni alle prestazioni di servizi

Non sono considerate prestazioni di servizi, a titolo esemplificativo:

- i conferimenti in società ed i passaggi di servizi in dipendenza di fusioni, di scissioni o trasformazioni
- le cessioni, concessioni e licenze di diritti d'autore, invenzioni industriali, modelli, marchi, ecc. **effettuate direttamente dall'autore e loro eredi o legatari**
- i prestiti obbligazionari

Queste operazioni sono quindi **escluse da Iva**

Presupposto soggettivo

L'operazione di cessione di beni e/o di prestazioni di servizi rientra nel campo di applicazione dell'IVA se è posta in essere nell'esercizio di imprese, arti o professioni (c.d. lavoro autonomo)

Nell'esercizio dell'attività: comprende, non solo le prestazioni "tipiche" della singola impresa o professione, ma anche quelle che utilizzano i beni o le strutture imprenditoriali o professionali (es. commercialista che cede ad un collega la parziale utilizzazione di una stanza)

Prestazione di servizi

Occorrono due elementi:

- Obbligo diverso da “dare” (fare, non fare, permettere: contratti menzionati solo a titolo esemplificativo)
- Verso corrispettivo (prestazione sinallagmatica, causa giustificatrice dell’assunzione dell’obbligo)

Presupposti soggettivi: esercizio di imprese (art. 4 Dpr 633/1972)

Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile.

Presupposti soggettivi
Presunzione di commercialità
Art. 4 Dpr 633/1972

Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle società estere di cui all'art. 2507 del codice civile e dalle società di fatto

Presupposti soggettivi
Lavoro autonomo (art. 5)

Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo, ovvero: qualsiasi attività abituale non rientrante tra quelle di impresa e non svolta con vincolo di subordina*zione*

Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a condizione che siano rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo

Esercizio di imprese

Definizione legata alla natura soggetto (art. 4):

Persone fisiche, ENC	**Criterio sostanziale**: *Esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva delle attività commerciali o agricole ex artt. 2135 e 2195 CC, anche se non organizzate in forma di impresa.* *PdS diverse da quelle ex art. 2195 CC, se organizzate in forma di impresa*
Società commerciali, EC	**Criterio formale**: *presunzione assoluta di commercialità*

Esercizio di imprese

Per **Enti Non Commerciali** (art. 4, co. 4):

- Considerate effettuate nell'esercizio di impresa solo cessioni di beni e prestazioni di servizi compiute nell'esercizio della propria attività commerciale o agricola (per definizione "strumentale")

Esercizio di arti e professioni

Art. 5

Definizione generale (co. 1): "*esercizio per professione abituale ancorchè non esclusiva di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse*"

Fattispecie escluse (co. 2): co.co.co., apporti di associati in partecipazione (non professionisti abituali), levata di protesti da segretari comunali, vigilanza e custodia di guardie giurate.

Operazioni soggette

Momento impositivo (art. 6 DPR 633/72)

E' quello in cui viene effettuata l'operazione:

- **cessioni di beni:**
  - beni immobili: momento della stipulazione dell'atto
  - beni mobili: momento della consegna o spedizione
  - sia beni immobili che beni mobili: momento dell'emissione della fattura o del pagamento del corrispettivo, se precedente agli eventi sopra indicati
- **prestazioni di servizi:**
  - momento del pagamento
  - momento dell'emissione della fattura (se precedente)

Operazioni soggette

Momento impositivo (art. 6 DPR 633/72)

Eccezioni alle regole generali sopra delineate

- le cessioni e le prestazioni fatte allo Stato, agli organi dello Stato, agli enti pubblici territoriali (comuni, regioni, ecc.), agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali (ora ASL), agli enti ospedalieri, ecc.

L'IVA afferente predette operazioni diviene esigibile soltanto al momento del pagamento del corrispettivo da parte del debitore

Operazioni soggette

Momento impositivo (art. 6 DPR 633/72)

- Obblighi conseguenti:
  - al momento di effettuazione dell'operazione il contribuente **deve emettere la fattura** (fatturazione immediata), sempre che non sia stata già emessa anteriormente (ad esempio per acconto)
  - la fatturazione differita è ammessa solo in determinati casi e a determinate condizioni (art. 21, comma 4)

Operazioni soggette - Territorialità

L'art. 7 del DPR 633/72 contiene le definizioni necessarie per individuare quando un'operazione si considera "effettuata nel territorio dello Stato":

- "territorio dello Stato"
- "territorio della Comunità"
- "soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato"

Operazioni soggette - Presupposto territoriale

Cessioni di beni - art. 7*bis* Dpr 633/72

Regola generale

- Immobili
- Mobili

Eccezioni

- Cessioni di beni a bordo di una nave, treno o aereo
- Cessioni di gas e di energia elettrica

Operazioni soggette - Presupposto territoriale

Territorialità - Cessione di beni

Si considerano effettuate nel territorio dello Stato se riguardano beni immobili o mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio stesso

Al fine della territorialità delle cessioni rileva il luogo in cui si trovano i beni stessi, a nulla influendo la residenza delle parti tra cui avviene l'operazione.

Esempi: le cessioni intervenute tra due residenti in Italia saranno fuori campo IVA se riguardanti un bene sito all'estero. Al contrario potranno considerarsi "effettuate nel territorio dello Stato" le operazioni in cui entrambe le parti, od una di esse, non sono residenti ma il bene si trova in Italia.

Operazioni soggette - Presupposto territoriale

Prestazioni di servizi - art. *7ter* Dpr 633

REGOLA GENERALE (Comma 1)

Si considerano effettuate nel territorio dello Stato, quando sono rese a

a) soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;

b) committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

Regola generale territorialità

Natura	Prestatore	Committente	Regola	
Servizi in genere	ITA – UE EXTRAUE	**Soggetto passivo**	Luogo in cui è stabilito il **committente**	
	ITA – UE EXTRAUE	**Privato**	Luogo in cui è stabilito il **prestatore**	

Operazioni soggette - Presupposto territoriale

Prestazioni di servizi - art. *7ter* Dpr 633

Soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per la territorialità delle prestazioni di servizi

a) i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
b) le persone fisiche limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell'attività di impresa;
c) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'art. 4, co. 4, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali
d) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell'Iva

Operazioni soggette - Presupposto territoriale

Soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato – art. 7, co. 1, lett. d)

Con l'espressione si intende il soggetto passivo:

a) **domiciliato** nel territorio dello Stato

b) **residente** nel territorio dello Stato, che non abbia stabilito il domicilio all'estero

c) una **stabile organizzazione** nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato o residente all'estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute

Operazioni soggette - Presupposto territoriale

Soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato – art. 7, co. 1, lett. d)

Definizione di domicilio:

a) **Persone fisiche:** il domicilio è il luogo in cui il soggetto ha stabilito la **sede principale dei suoi affari ed interessi**

b) **Soggetti diversi dalle persone fisiche:** per le società di ogni genere, gli enti, le associazioni, gli altri organismi diversi dalle persone fisiche, il domicilio è il **luogo in cui si trova la sede legale**

Operazioni soggette - Presupposto territoriale

Soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato – art. 7, co. 1, lett. d)

Definizione di residenza:

a) **Persone fisiche:** è il luogo in cui la persona ha la **dimora abituale**

b) **Soggetti diversi dalle persone fisiche**: per le società di ogni genere, gli enti, le associazioni, gli altri organismi diversi dalle persone fisiche, la residenza è il **luogo in cui si trova la sede effettiva**

Territorialità Iva

Prestazioni di servizi: regola generale (7ter)

Occorre distinguere tra tipologia di operazione (in relazione alla qualifica del committente):

- Committente soggetto IVA (B2B): luogo del committente
- Committente consumatore finale (B2C): luogo del prestatore

Operazioni non imponibili

cessioni all'esportazione

Ex art. 8 del DPR 633/72 sono quelle che:

- hanno per oggetto **beni inviati in paesi extra UE** a cura od a nome del cedente (art. 8, lett. a)
- effettuate tra due **soggetti residenti**, a condizione che **i beni vengano, su incarico del cessionario, inviati in paesi extra UE direttamente dal cedente** (co.1, lett. a) cd operazione di triangolazione;
- quelle effettuate dal **cessionario residente** nei confronti di un terzo non residente a condizione che il cedente ne curi l'invio fuori del territorio dell'UE
- hanno per oggetto beni il cui trasporto o spedizione in paesi extra UE viene effettuato, entro 90 giorni dalla consegna dei beni dall'operatore economico non residente o per suo conto (co. 1, lett. b)

Operazioni non imponibili

- Sono Cdb verso paesi extra-Ue (art. 8) e operazioni assimilate (artt. 8 bis e 9)
- *Ratio*: de-tassare i beni in uscita da Ue (speculare a assoggettamento a Iva di importazioni da chiunque effettuate)

Operazioni non imponibili

- Le operazioni non imponibili NON limitano il diritto di detrazione dell'Iva sugli acquisti dei beni poi ceduti all'esportazione → per "esportatori abituali" sistematicamente crediti Iva rimborsabili da Stato

Regime operazioni non imponibili

→ Possibilità di <u>acquisti senza Iva</u> (tra op. non imponibili), solo se:

- Cdb ex art. 8, lett. a) e b) registrate nell'anno precedente per corrispettivi non > 10% volume di affari
- Previa dichiarazione a cedente-prestatore dell'intento di avvalersi di acquisto senza Iva
- Nei limiti del cd. *plafond* (corrispettivi di Cdb ex art. 8, lett. a) e b) + operazioni ex artt. 8 bis e 9 registrati nell'anno precedente)

Operazioni esenti art. 10

Sono operazioni sulle quali, per motivi di ordine socio-economico, l'IVA non viene applicata. Sono comprese tra le operazioni esenti, ad esempio:

- le operazioni di credito e di finanziamento, le dilazioni di pagamento
- le operazioni di assicurazione
- le operazioni relative a valute estere
- le operazioni relative a azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci
- le prestazioni sanitarie
- le locazioni non finanziarie e gli affitti di terreni agricoli, di aree non edificabili nè adibite a parcheggio e di fabbricati non strumentali e le locazioni di fabbricati strumentali (per natura) effettuate nei confronti di soggetti passivi d'imposta
- le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta

Operazioni esenti

- Individuate da art. 10
- Ratio eterogenea (finalità sociali, natura finanziaria)
- NO obbligo di rivalsa
- SI obblighi formali (fatturazione, registrazione,ecc…)
- Limitazione del diritto di detrazione Iva sugli acquisti (cd. *pro-rata*) …

Operazioni esenti e pro rata

Il diritto di detrazione dell'Iva sugli acquisti inerenti è, per le "imprese miste" (che effettuano sia op. imponibili e/o non imponibili che esenti), spetta in ragione del rapporto tra:

$$\frac{\text{Operazioni. Iva con diritto a detrazione}}{\text{Totale op. iva con diritto a detrazione + op. esenti}}$$

Operazioni non soggette fuori campo

- Sono operazioni non soggette quelle caratterizzate dalla mancanza di almeno uno dei tre requisiti sopra esaminati (requisito soggettivo - oggettivo - territoriale)
- Ad esempio, sono operazioni non soggette:
  - cessioni di beni effettuate da soggetti privati (mancanza del requisito soggettivo)
  - consegna di merci in conto comodato (mancanza del requisito oggettivo)
  - cessioni di beni esistenti in territorio straniero (mancanza del requisito territoriale)

Operazioni non soggette

- Non sono soggette ad alcun adempimento IVA (fatturazione, registrazione, ecc.)
- Le operazioni non soggette non devono comparire nel volume d'affari del contribuente

		Operazioni soggette		
Adempimento IVA	**Operazioni non soggette**	**Imponibili**	**Non imponibili**	**Esenti**
Addebito IVA	No	Sì	No	No
Fatturazione	No	Sì	Sì	Sì
Registrazione	No	Sì	Sì	Sì
Limitazione alla detraibilità dell'IVA sugli acquisti	Sì	No	No	Sì

Base imponibile

Base imponibile

Per quanto riguarda la base imponibile, essa è determinata con specifico riferimento a ciascuna operazione.

Ai sensi dell'art. 13 d.p.r. 633/72, è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore in base al relativo contratto ed è comprensiva degli oneri e delle spese inerenti all'esecuzione del negozio.

In linea di principio, quindi, la base imponibile è costituita dal corrispettivo pattuito dalle parti.

Base imponibile: valore normale

VN = "*l'intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione*" (art. 14, co. 1)

Se VN non accertabile:

- **Cdb**: P di acquisto (in mancanza, P di costo)
- **Pds**: spese per esecuzione servizio

IVA: base imponibile

Escluse comunque dalla base imponibile (art. 15)

1) interessi moratori, penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;
2) VN dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata;
3) rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate;
4) importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa;
5) somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto.
6) Non si tiene conto, in diminuzione dell'ammontare imponibile, delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nella esecuzione del contratto.

Applicazione dell'IVA

Iva sulle vendite

risultante da adempimento dell'obbligo di rivalsa (art. 18) → Applicazione aliquota prevista per da Tariffa o Tabella (22%, 10% o 4%) a base imponibile

La fatturazione

Fatturazione

Caratteristiche (art. 21 DPR 633/72)

- Ai fini IVA costituisce fattura qualsiasi documento, anche se redatto con forma o denominazione diversa (conto, nota, parcella, ecc.) nel quale siano riportati i seguenti elementi:
  - data
  - numerazione progressiva
  - nome, ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti tra i quali è avvenuta l'operazione
  - numero e data del documento di trasporto/consegna in caso di fatturazione differita

Fatturazione

Caratteristiche (art. 21 DPR 633/72)

- numero di partita IVA dell'emittente e codice fiscale
- natura, qualità e quantità dei beni o servizi
- data in cui è effettuata la cessione/prestazione
- corrispettivi inclusi nella base imponibile (incluso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto rientrati nella base imponibile)
- valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto esclusi dalla base imponibile
- aliquota
- ammontare dell'imposta

Requisiti formali

- L'articolo 21, secondo comma del DPR 633/72 annovera tra gli elementi essenziali che devono essere indicati in una fattura, la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione

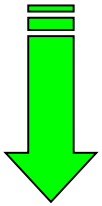

- Al fine di far emergere con chiarezza la natura della prestazione effettivamente resa, pertanto, è opportuno che la fattura non si limiti a descrivere in maniera troppo sintetica il tipo di servizio reso

La tempistica dell'emissione della fattura

- L'obbligo di emissione della fattura si intende tempestivamente adempiuto qualora venga assolto nel giorno di effettuazione dell'operazione ossia entro le ore 24 di tale giorno
- Con l'introduzione della fatturazione elettronica, la fattura è emessa entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione

La fattura si considera emessa:

- All'atto della sua trasmissione per via elettronica
- All'atto della consegna o spedizione all'altra parte
- Nel momento della sua messa a disposizione del destinatario al quale venga inviato un e-mail contenente un protocollo di comunicazione ed un link di collegamento al server dove la fattura è reperibile

Quindi, fintanto la fattura – analogica o elettronica - non sia uscita dalla sfera del soggetto passivo non può dirsi emessa anche se perfetta in tutti i suoi particolari strutturali.

Una fattura correttamente compilata ma non "emessa" nel senso di cui sopra è rilevante anche agli effetti della commissione del reato di emissione di fatture fittizie previsto e punito dall'articolo 8 del dlgs. N.74 del 10 marzo 2000.

Fatture spedite per posta elettronica o fax

- Fatture elettroniche→ SDI
- Fatture cartacee → la posta elettronica (o il fax) è un mezzo di spedizione della fattura per cui risulta indispensabile, per chi la riceve, la sua materializzazione su carta; va garantita la rispondenza tra l'esemplare dell'emittente e del ricevente e nei registri IVA, non è necessaria la firma elettronica qualificata ed il riferimento temporale

N.B le fatture verso la pubbliche amministrazioni devono essere inviate tramite il sito http://www.fatturapa.gov.it

FATTURA PA
Home | Chi siamo | Mappa | Contatti | F.A.Q. | Assistenza | RSS
Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione
Sistema di Interscambio
Cerca: Vai
Notizie
Nuova Il 17 dicembre 2015 il Sistema di Interscambio provvederà alla sostituzione dei suoi certificati client nell' ambito del servizio SDICoop. La chiave pubblica dei nuovi certificati, con lunghezza chiave 2048 bit, per l' ambiente di produzione e per quello di test, è disponibile nella sezione Documentazione Sistema di Interscambio – Servizio SDICoop.
E' disponibile la nuova funzione "Report". Essa consente di richiedere l'invio da parte del SdI di un report per i file trasmessi, emessi e/o ricevuti sul proprio canale trasmissivo o sul canale trasmissivo di un soggetto terzo previa autorizzazione. La nuova sezione è disponibile nell' area Strumenti, alla voce Monitorare la FatturaPA.
E' disponibile la nuova funzione "Test interoperabilità". La funzione consente di svolgere con maggiore autonomia i test propedeutici all' accreditamento dei canali Web-service, Porta di dominio e FTP ed è disponibile nell' area Strumenti, alla voce Gestire il canale.
È stata pubblicata la versione 1.2 delle "Istruzioni per il servizio SDIFTP" che non prevede più il file di esito prodotto dal nodo FTP (file EI) da inviare al Sistema di interscambio.
Tutte le notizie
Primo Piano
I numeri del Sistema di Interscambio
Documentazione FatturaPA
Documentazione Sistema di Interscambio
Accreditare il canale
Censire gli uffici destinatari
Strumenti MEPA ed AgId per operatori economici ed amministrazioni
Inviare la FatturaPA
Ricevere la FatturaPA
La FatturaPA
La Finanziaria 2008 ha stabilito che la fatturazione nei confronti delle amministrazioni dello stato debba avvenire esclusivamente in forma elettronica.
Cos'è la FatturaPA
Il formato della FatturaPA
Esempi
Il Sistema di Interscambio
La Finanziaria 2008 ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all'a mministrazione dello stato deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).
Cos'è il Sistema di Interscambio (SdI)
File, fatture e messaggi
Controlli ed errori
Come fare
Per inviare al Sistema di interscambio i file FatturaPA, sono necessarie alcune operazioni che sono definite nel Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, numero 55.
Operatori economici
Amministrazioni pubbliche
Intermediari
Strumenti
Tutte le funzionalità per facilitare la fatturazione elettronica.
Utilizza
Simulazione
Tutte le funzionalità per sperimentare la fatturazione elettronica.
Simula
Norme e regole
Principali norme di riferimento e documenti tecnici.
Consulta
Sei un fornitore della pubblica amministrazione?
Consulta la brochure
Video della fatturazione elettronica
Guarda il video
Numero Verde
800 299 940

La fattura ed il bollo (€ 2,00> 77,47 euro)

- Ai sensi dell'art. 6 della tabella, allegato B, al dpr. 26/10/1972 nr. 642, le fatture riguardanti il pagamento di operazioni assoggettate all'IVA sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo (come pure i documenti susseguenti come il mandato di pagamento).
- Se la fattura contiene diverse operazioni di cui alcune IVA ed altre no, il bollo si applica (circ. Min. Fin. nr. 1 del 2 gennaio 1984)
- Ai sensi art. 15 norma succitata sono esenti da bollo le fatture relative ad esportazioni di merci ma sono soggette a bollo le fatture ad esportatori abituali. Sono soggette a bollo le fatture dei contribuenti minimi .
- Ai sensi dell'art. 13 della tariffa, eccettuato il caso di cui sopra, NON sono esenti da bollo le fatture esenti, non imponibili o fuori campo.
- Le fatture ed altri documenti relativi alle operazioni intracomunitarie sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 66, comma 5, del dl 30 Agosto 1993 n.331..
- Sulle fatture elettroniche il bollo è corrisposto con modalità virtuale (modello F23 codice tributo 458T secondo le disposizioni stabilite dall'art. 7 del dm 23/1/2004 ribadite dalla circolare 36/2006)

Dati obbligatori della fattura

- Contenuto definito dalla direttiva 2001/115/CE recepito c. 2 dell'art. 21 DPR. 633/1972:
  - ❑ Data di formazione del documento (che può non coincidere con la data di emissione/trasmissione)
  - ❑ Numerazione progressiva (anche relativamente a sezionali) (Ministero delle Finanze : circ.27 del 21.11.1972- circ. 328 del 24.12.1997, ris.29 del 15.02.1999 e 144 dell'8.9.1999)
  - ❑ Ditta, denominazione o ragione sociale dei soggetti tra cui è intercorsa l'operazione
  - ❑ Residenza o domicilio dei soggetti (per non residenti anche l'identificativo del rappresentante fiscale)
  - ❑ **Numero di partita IVA solo del cedente o prestatore anche se la presenza del quadro VT in dichiarazione ci obbliga comunque a reperire il dato (obbligatoriamente va invece indicata la PI del cliente in caso di "reverse charge" o in generale dove il cliente sia debitore dell'imposta in luogo del commissionario/prestatore nonché che nelle fatture intracomunitarie beni/servizi.)**

Altre autofatture IVA

- Tipici casi di autofattura sono i seguenti:
  - autoconsumo esterno (art. 2, comma 2, n. 5)
  - omaggi (art. 2, comma 2, n. 4)
  - autofattura decorsi quattro mesi dall'effettuazione dell'operazione per la regolarizzazione delle operazioni ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.Lgs. 471, 18 dicembre 1997 (ex art. 41, DPR 633/72)
  - autofattura relativa a cessione di fabbricati strumentali nelle quali il cedente, nel relativo atto, ha espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione (art. 17, comma 5 e D.M. 25 maggio 2007)

IVA: iva per cassa

"Macro-deroga" a disciplina del momento di effettuazione op. Iva: regime "**Iva per cassa**" (esigibilità non nelle ipotesi di "effettuazione" ex art. 6, co. 1-4, ma al pagamento del corrispettivo).

(rilievo soprattutto per Cdb, non tanto per Pds)

La rivalsa Iva

Meccanismo “rivalsa- detrazione”

- **Il prelievo non incide sui soggetti Iva** (acquisiscono l’Iva sulle vendite dai propri clienti in sede di rivalsa, recuperano l’iva sugli acquisti loro versata al proprio fornitore in sede di detrazione) → neutrale
- **Il prelievo incide solo sui cd. “consumatori finali”** (coloro che effettuano acquisti senza rivestire la qualifica di soggetto Iva, privi pertanto del diritto di detrazione dell’Iva sugli acquisti)

Esempio

GROSSISTA

Pvg = 100 + 22 (iva su vendite, rivalsa su Dettagliante) = 122

↓

DETTAGLIANTE

Pad = 122 = 100 + 22 (iva acquisti detraibile)

Pvd = 244 = 200 + 44 (iva vendite, rivalsa consumatore finale)

Versamento all'Erario = 44 – 22 = 22

↓

CONSUMATORE FINALE

Pac = 244 = 200 + 44 (Iva non detraibile: non soggetto Iva)

Valore aggiunto

- Versamento all'Erario del DETTAGLIANTE = 44 – 22 = **22**… corrisponde al **22% (aliquota Iva) di 100** …
- … guarda caso 100 è pari alla differenza tra Pvd e Pvg al netto dell'Iva (200 – 100), ossia:

il "VALORE AGGIUNTO" dal DETTAGLIANTE: il "ricarico" sul prezzo del bene all'atto della sua ri-vendita cui corrisponde il "profitto" sul singolo scambio.

Obbligo rivalsa e deroghe

Regola: **obbligo di rivalsa** (nulli patti contrari: art. 18, co. 1, 4)

Deroghe:

- Cdb, Pds gratuite, autoconsumo, destinazioni a finalità estranee (facoltà di rivalsa: art. 18, co. 3)
- Ipotesi di "inversione contabile" (*reverse charge*) (art. 17, co. 5-7; dm 25 maggio 2007)

Esigibilità e detrazione

Detrazione

Iva dovuta all'Erario dal cedente-prestatore è data dalla differenza IVA su vendite (addebitata in rivalsa al cliente) – IVA sugli acquisti (incorporata nel P di acquisto, in via di rivalsa, dal proprio fornitore)

→ Non tutta l'Iva su acquisti detraibile

Requisiti per la detrazione

Iva è detraibile se:

- Inerente
- Operazione passiva afferente a operazioni imponibili o non imponibili (NO per operazioni esenti o escluse)
- Salvi limiti di detraibilità oggettivi (artt. 19 bis1, 19 bis2, 19 ter)

Indetraibilità oggettiva

Art. 19-bis1

l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell'allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.

Detraibilità (art.19 DPR 633/72)

L'IMPOSTA E' DETRAIBILE SE:

- è **addebitata** con una fattura;
- è relativa ad un'operazione **inerente** all'attività svolta;
- - è altresì "afferente" alle operazioni imponibili od equiparate
- **non** rientra nei casi di **indetraibilità**;
- viene esercitato correttamente il **diritto alla detrazione**

Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita diritto medesimo.

Esigibilità differita

- La fattura ad esigibilità differita di cui all'art. 6 comma 5 DPR 633/72 emessa verso enti pubblici è comunque una fattura che va registrata nei termini, che ha un'aliquota fissata al momento dell'emissione: solo che l'IVA è versata al momento del pagamento della fattura
- Accanto a questa ipotesi l'art. 7 dl 185/2008 (spiegato con circ. 20/2009 Agenzia delle Entrate) ha introdotto **l'IVA "per cassa"** che però non può essere applicata agli enti pubblici in quanto diversi ne sono i presupposti
- Sulla fattura art. 6 comma 5 in mancanza di indicazione in fattura si intende ad IVA differita, nelle fatture "per cassa" va invece esplicitamente indicata la norma di differimento (art.7 DL 185/2008)

L’esigibilita’ dell’imposta, quindi:

- E’ il diritto dell’Erario a percepire il tributo a partire da un dato momento che coincide anche con il momento di detraibilità dell’imposta

- Nasce il diritto del fisco a percepire il tributo dal prestatore di beni e servizi e sorge il diritto del soggetto passivo acquirente di detrarre l’imposta

- **Se prima del verificarsi degli eventi a partire dai quali l’operazione è compiuta viene emessa la fattura o pagato in tutto od in parte il corrispettivo l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato o pagato.**

INERENZA

- L'art. 19 del DPR 633/72 prevede che la detrazione IVA può essere operata sui beni e servizi acquistati nell'esercizio di impresa, arte o professione ed inerenti all'attività propria dell'impresa.
- Cio' che non è riconducibile all'attività commerciale deve ritenersi "non inerente”

Indetraibilità oggettiva (art.19- bis1 DPR 633/72) alcuni esempi

OMAGGI E ALTRE SPESE DI RAPPRESENTANZA (> 50 EURO FINO AL 13 DICEMBRE 2014 25,82 EURO)

ACQUISTO O IMPORTAZIONE DI BENI DI LUSSO (ES. LAVORI IN PLATINO, PELLI DA PELLICCERIA, NAVI E IMBARCAZIONI DA DIPORTO ECC)

IVA SU PRESTAZIONI DI TRASPORTO DI PERSONE A MENO CHE NON RIENTRINO NELL'ATTIVITA' PROPRIA DELL'IMPRESA

- FINO AL 31/12/2007 : TELEFONI CELLULARI → nella misura del 50% (ora secondo utilizzo)

Autoveicoli (art.19- bis1 DPR 633/72)

Decisione della Corte di giustizia europea Causa c 228/05 → illegittime le limitazioni alla detrazione dell'IVA sugli acquisti, anche intracomunitari, e alle importazioni di veicoli indicati nell'art. 19 bis1 comma 1, lett *c*), del D.P.R. n. 633 del 1972 e alle spese di manutenzione e gestione degli stessi

- **Decisione del Consiglio 18 giugno 2007, n. 2007/441/CE → autorizzazione ad una detrazione pari al 40% su tali spese**

L'imposta sui carburanti e lubrificanti destinati a questi veicoli è ammessa in detrazione se lo è anche l'imposta relativa all'acquisto, importazione o all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili di dette autovetture, veicoli, aeromobili e natanti

Art.1 c. 261 Finanziaria 2008: ammessa dal 28/06/2007 la detraibilità sulle prestazioni di transito autostradale di autovetture ed autoveicoli

NESSUNA LIMITAZIONE DI DETRAIBILITA' su ALTRI MEZZI DI TRASPORTO (art.54 DLgs 285/1992): autobus, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporto specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni

RICHIESTO NATUrALMENTE IL PRINCIPIO DI INERENZA

Note variazione

Le note di variazione IVA in aumento (articolo 26 DPR 633/72) obbligatorie

- Tutte le volte che, successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione della stessa, l'ammontare imponibile di una operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare **è obbligatoria** la rettifica della fatturazione emettendo un documento rettificativo con valore di fattura articolo 21 DPR 633/1972
- Per la rettifica di inesattezze della fatturazione e della registrazione si verifica una tardiva/omessa fatturazione da sanare tramite l'istituto del "Ravvedimento operoso" (vedi slide successive)
- Il documento è una fattura a tutti gli effetti e ne segue la numerazione nel registro delle fatture emesse/acquisti.

Le note di variazione IVA in diminuzione-art.26 c. 2 DPR 633/72- facoltative e senza limiti temporali

- Se un'operazione fatturata viene meno in tutto od in parte o se ne riduce l'ammontare imponibile in conseguenza di:

❑ - nullità, annullamento, revoca,risoluzione, rescissione e simili

❑ - mancato pagamento in tutto o in parte per fallimento o procedure concorsuali rimaste infruttuose

❑ -applicazione abbuoni o sconti previsti contrattualmente

Il cedente o prestatore ha il diritto a portare facoltativamente in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione e per far ciò registra la variazione con il segno meno sul registro delle fatture emesse mentre il cessionario la registra con il segno meno nel registro acquisti.

La risoluzione 85/E del 31 marzo 2009 ha precisato che questo tipo di variazione è operata senza limiti di tempo.

Le note di variazione IVA in diminuzione (articolo 26 comma 2 DPR 633/72) facoltative e con il limite di un anno

- Le disposizioni sulla variazione dell' imponibile e dell' imposta non possono applicarsi dopo il decorso di un anno dall'effettuazione di una operazione imponibile fatturata qualora gli eventi ivi indicati si verifichino **in presenza di sopravvenuto accordo tra le parti.**

Corrispettivi

Corrispettivi (art. 22 DPR 633/72)

- **L'emissione della fattura non è obbligatoria se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione** per operazioni di commercio al minuto in locali aperti al pubblico o spacci interni, per corrispondenza, a domicilio, in forma ambulante, tramite apparecchi di distribuzione automatica, per le prestazioni alberghiere e di ristorazione, per le prestazioni di trasporto persone anche con veicoli e/o bagagli al seguito, per prestazioni di servizi in esercizio di impresa in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti, per operazioni di custodia ed amministrazione titoli, per talune operazioni esenti tra cui – importanti – quelle della lettera 22 dell'articolo 10 (prestazioni proprie delle biblioteche e quelle inerenti le visite nei musei, orti botanici ecc.)

La certificazione dei corrispettivi

- Avviene con **ricevuta fiscale o scontrino**
- Per principio generale il DM 21.12.1992 ha stabilito che la ricevuta documenta corrispettivi relativi a prestazioni di servizi e lo scontrino documenta corrispettivi relativi a cessioni, **poi il D.P.R. 696 del 21.12.1992 ha reso libera l'opzione.**
- Il D.P.R. 696 del 21.12.1992 ha stabilito **numerose attività esonerate dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi** ed in particolare al comma 1 dell'articolo 1 lettera qq) le "operazioni di Enti Pubblici territoriali, enti pubblici di assistenza e beneficienza, previdenza, A.S.L., istituzioni pubbliche di cui all'art. 41 Legge 833/1978, **enti obbligati alla contabilità pubblica**, eccetto le operazioni delle farmacie gestite dai predetti enti

I registri Iva

Registri Iva

I registri previsti dalla normativa IVA sono:

- Registro fatture emesse;
- Registro acquisti;
- Registro corrispettivi;
- Eventuale registro liquidazioni;
- Eventuale registro vendite Intracomunitarie;
- Eventuale registro acquisti Intracomunitari.

Per tutti i registri è possibile istituire dei sezionali ma in tal caso la liquidazione Iva ca effettuata cumulutivamente.

Modalità di tenuta dei registri

I registri previsti dalla normativa IVA (registro fatture emesse, acquisti, corrispettivi, ecc.) devono essere numerati progressivamente in esenzione dall'imposta di bollo e tenuti ai sensi dell'art.2219, ossia senza abrasioni, cancellature e spazi in bianco.

Il numero può essere attribuito a ciascuna pagina prima dell'utilizzo; quindi non è obbligatoria la numerazione per blocchi di pagine.

L'Agenzia delle Entrate, con R.M. n.85/E del 2002, ha precisato che la numerazione deve essere progressiva per anno, con l'indicazione in ogni pagina, oltre che del numero, anche dell'anno di riferimento dell'operazione (esempio: 2014/1, 2014/2, 2014/3,… 2014/100 ecc.).

Soppressione bollatura e vidimazione

L'obbligo della bollatura e della vidimazione per tutti i registri fiscali è stato soppresso dall'art.8 della legge 18/10/2001 n. 383, che ha modificato l'art. 2215 del C.C. e l'art. 22 del D.P.R. n. 600/1973).

Registrazioni

- Le registrazioni possono essere effettuate mediante l'utilizzo di strumenti elettrocontabili; il termine di registrazione, in tal caso, viene differito di 60 giorni dal momento delle rilevazione.
- La trascrizione su carta, ai sensi dell'art.3 della L.342/2000, nel caso di tenuta di registri contabili con sistemi meccanografici, deve essere effettuata entro tre mesi dalla scadenza dei termini di presentazione delle dichiarazioni annuali. A condizione, però, che il supporto cartaceo venga stampato al momento dell'eventuale richiesta degli organi accertatori.

Conservazione registri

- I registri e i documenti Iva devono essere conservati, ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. n. 633/1972, fino a quando non viene definito l'eventuale accertamento riguardante l'annualità interessata dal documento o dal registro, eventualmente anche oltre il termine di dieci anni previsto dall'art.2220 del C.C. Si ricorda che le scritture contabili obbligatorie devono essere conservate, ai fini civilistici, per il periodo minimo di dieci anni.

Iva comunitaria

Iva comunitaria

Nelle operazioni intracomunitarie vale il principio generale, seppur di carattere provvisorio, della tassazione nel paese di destinazione dell'operazione.

Iva comunitaria

Per poter parlare propriamente di operazioni Intra devono ricorrere requisito oggettivo e soggettivo.

Iva comunitaria

Il requisito oggettivo consiste nel fatto che l'operazione riguardi la cessione di beni che vengano trasportati – trasferimento fisico - da un paese UE all'altro.

Iva comunitaria

Il requisito soggettivo consiste nel fatto che l'operazione di cui sopra sia posta in essere da due soggetti passivi Iva

Iva comunitaria

Le operazioni poste in essere con privati sono considerate come se fossero interne e quindi imponibili. Uguale trattamento per le operazioni concluse con soggetti residenti extra UE che non hanno un rappresentante fiscale in alcun stato membro.

Acquisti intracomunitari

L'articolo 38 c. 1 del D.L. 331/1993 stabilisce che l'IVA si applica sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello Stato, nell'esercizio di imprese, arti o professioni.

Acquisti intracomunitari

Il comma 2, poi, definisce come acquisti comunitari le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, che comportano il trasferimento della proprietà di beni, spediti o trasportati da un altro Stato membro nel territorio dello Stato italiano, da parte del cedente soggetto passivo d'imposta.

Acquisti intracomunitari

Affinché un acquisto possa quindi essere qualificato comunitario necessita:

1. l'onerosità dell'operazione;
2. il trasferimento fisico della merce da Stato a Stato;
3. le parti coinvolte siano soggetti passivi Iva.

Territorialità

L'articolo 40 definisce e regola il presupposto della territorialità per gli acquisti intracomunitari e per i servizi attratti dalla particolare disciplina

Territorialità

Gli acquisti intracomunitari di beni assumono rilevanza territoriale in Italia se si verificano le seguenti condizioni:

1) i beni sono spediti o trasportati nel territorio nazionale provenienti da un altro Stato comunitario;
2) oggetto della transazione sono beni che provengono da un altro Stato della Comunità ove sono stati prodotti o immessi in "libera pratica".

Acquisti intracomunitari

Per quel che concerne l'onerosità, va detto che il requisito esclude ad es. gli acquisti di beni mobili a titolo gratuito (quali gli omaggi, i campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati, ecc.) i quali seguono quindi l'imposizione interna prevista nel Paese del cedente.

Movimentazione delle merci

In merito alla necessità della movimentazione del bene occorre ricordare che affinché si realizzi un acquisto intracomunitario è indispensabile che il bene venga fisicamente introdotto nel territorio italiano con provenienza da un altro Stato della UE.

Movimentazione delle merci

Il trasporto o la spedizione può avvenire con mezzi del cedente o del cessionario ovvero ad opera di un trasportatore terzo il quale interviene per conto di una delle parti contraenti. **Se manca il trasferimento fisico dei beni, non si realizza un acquisto comunitario.**

Movimentazione delle merci

Pertanto restano escluse dalla disciplina degli scambi intracomunitari gli acquisti di immobili e di beni immateriali che non possono essere trasferiti fisicamente in Italia.

Acquisti intracomunitari

Negli acquisti intracomunitari il debitore d'imposta è l'acquirente e il momento di effettuazione dell'operazione coincide con la consegna dei beni.

Acquisti intracomunitari

La base imponibile comprende, oltre al corrispettivo, anche le spese accessorie di trasporto, assicurazione etc. Se il bene è soggetto ad accisa, anche questa concorre alla formazione della base imponibile se assolta o esigibile in dipendenza dell'acquisto

Operazioni intracomunitarie adempimenti

Le operazioni intracomunitarie sono soggette a differenti regole di fatturazione e registrazione e dichiarazione rispetto a quelle previste per le operazioni interne

Operazioni intracomunitarie adempimenti

- L’acquirente attribuisce alla fattura un numero progressivo valido per il registro delle fatture emesse e un numero progressivo valido per il registro degli acquisti, salvo l’ipotesi specifica di utilizzo di registri sezionali

Operazioni intracomunitarie adempimenti

Successivamente la fattura va integrata con i seguenti dati:

- il controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono alla determinazione della base imponibile, quando espressi in valuta estera

Operazioni intracomunitarie adempimenti

- L’imposta relativa, ovvero l’eventuale titolo di esenzione, di non imponibilità, di non soggezione all’imposta

Acquisti intracomunitari

Gli acquisti intracomunitari godono dello stesso regime impositivo previsto per le analoghe cessioni effettuate all'interno dello Stato.

Acquisti intracomunitari

Pertanto, gli acquisti intracomunitari di beni, le cui cessioni all'interno dello Stato, sono considerate non imponibili, esenti o fuori campo Iva seguono il medesimo regime di inapplicabilità dell'imposta.

Acquisti intracomunitari

La detrazione dell'imposta dovuta dall'acquirente è ammessa secondo la disciplina e i limiti previsti per gli acquisti di carattere interno.

Acquisti intracomunitari

Pertanto, nel caso in cui l'Iva sia indetraibile per l'acquirente, questi non potrà opporre alla registrazione a debito una pari registrazione a credito di Iva, come invece di norma accade.

Operazioni intracomunitarie adempimenti

Le fatture d'acquisto integrate sono oggetto di doppia annotazione sul registro delle fatture emesse entro il mese di ricevimento o anche successivamente ma non oltre 15 gg dal ricevimento e con riferimento al mese di ricevimento.

Operazioni intracomunitarie adempimenti

Sul registro degli acquisti entro il mese successivo a quello di ricevimento e comunque non prima dell'annotazione sul registro delle fatture emesse.

Operazioni intracomunitarie adempimenti

L’annotazione su tali registri deve essere effettuata distintamente da quella delle fatture nazionali. E’ possibile tenere registri sezionali con il registro riepilogativo

Operazioni intracomunitarie adempimenti

- Per contrastare le frodi è stato previsto l'obbligo di richiedere un'autorizzazione per l'effettuazione di operazioni intra e la conseguente possibilità dell'Agenzia delle Entrate di negarla o revocarla successivamente.

Operazioni intracomunitarie adempimenti

- In caso positivo, il soggetto viene inserito nell'archivio informatico dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie VIES

IVA: operazioni intracomunitarie

Scambi tra soggetti IVA (B2B): tassazione nel paese di destinazione:

- Cliente (soggetto IVA) comunica al fornitore il proprio "codice di identificazione IVA"
- Fornitore cede senza applicazione IVA (op. non imponibile)
- Cliente emette auto-fattura (ad integrazione della fattura senza IVA del fornitore, poi registrata a credito e a debito) con aliquota IVA del proprio paese

IVA: operazioni intracomunitarie

Scambi tra soggetti IVA (B2C): tassazione nel paese di origine:

- Cliente (consumatore finale) acquista con applicazione IVA con aliquota del paese del fornitore

→ Esattamente come se scambio nel proprio paese

Obbligo generalizzato integrazione fattura ovvero autofattura art. 17, co. 2 e 5, D.P.R. 633/1972

Esempio di autofattura

Soggetto emittente
(ovvero soggetto passivo d'imposta nazionale)

Soggetto cedente o prestatore non residente

Autofattura n._____ del_____
Emessa per cessione di beni / prestazione di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetto non residente e stabilito in un Paese non facente parte dell'Unione Europea, come Previsto dall'articolo 17, secondo comma, DPR 633/72.

Descrizione del bene ceduto ovvero del servizio prestato

Imponibile _____
Aliquota Iva:____% **Iva _____**
(ovvero titolo e norma di non Applicazione) **Totale Autofattura_____**

"AUTOFATTURAZIONE"

Obbligo generalizzato integrazione fattura

NATURA DELL'OPERAZIONE	OPERAZIONE TERRITORIALMENTE RILEVANTE IN ITALIA POSTA IN ESSERE DA OPERATORE ESTERO	MODALITA' DI ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI INVERSIONE CONTABILE	
		FINO AL 31/12/2012	DAL 01/01/2013
SERVIZI GENERICI art. 7-ter, D.P.R. 633/1972	UE	INTEGRAZIONE DELLA FATTURA DEL SOGGETTO UE	INTEGRAZIONE DELLA FATTURA DEL SOGGETTO UE
	EXTRA-UE	EMISSIONE DELL'AUTOFATTURA	EMISSIONE DELL'AUTOFATTURA
SERVIZI DIVERSI DA QUELLI GENERICI artt. 7-quater e 7-quinquies, D.P.R. 633/1972	UE	EMISSIONE DELL'AUTOFATTURA	INTEGRAZIONE DELLA FATTURA DEL SOGGETTO UE
	EXTRA-UE	EMISSIONE DELL'AUTOFATTURA	EMISSIONE DELL'AUTOFATTURA
CESSIONE DI BENI art. 7-bis, D.P.R. 633/1972	UE	EMISSIONE DELL'AUTOFATTURA	INTEGRAZIONE DELLA FATTURA DEL SOGGETTO UE
	EXTRA-UE	EMISSIONE DELL'AUTOFATTURA	EMISSIONE DELL'AUTOFATTURA

Confronto tra prestazione servizi “generiche” interne e non: momento di effettuazione dell’operazione

OGGETTO	PRESTATORE	COMMITTENTE	REGOLA GENERALE	DEROGA
PRESTAZIONI DI SERVIZI “GENERICHE”	ITA	ITA	PAGAMENTO CORRISPETTIVO	EMISSIONE FATTURA PAGAMENTO ACCONTO
	ITA	UE/EXTRA-UE	DATA ULTIMAZIONE	PAGAMENTO CORRISPETTIVO
	UE/EXTRA-UE	ITA		
PRESTAZIONI DI SERVIZI CONTINUATIVE E PERIODICHE	ITA	ITA	MESE SUCCESSIVO A QUELLE IN CUI SONO RESE	EMISSIONE FATTURA PAGAMENTO ACCONTO
PRESTAZIONI DI SERVIZI “GENERICHE” CONTINUATIVE E PERIODICHE	ITA	UE/EXTRA-UE	MATURAZIONE CORRISPETTIVO	PAGAMENTO CORRISPETTIVO
	UE/EXTRA-UE	ITA		
PRESTAZIONI DI SERVIZI “GENERICHE” CONTINUATIVE E PERIODICHE DI DURATA ULTRANNUALE SENZA PAGAMENTI ANCHE PARZIALI	ITA	UE/EXTRA-UE	FINE ANNO SOLARE FINO ALLA LORO CONCLUSIONE	=========
	UE/EXTRA-UE	ITA		

Termini di emissione / registrazione delle fatture nelle operazioni UE

Tipologia di operazione	Termine emissione fattura o integrazione	Termine di Registrazione
Cessioni Comunitarie	Giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione	Entro il termine di emissione della fattura, con riferimento al mese di effettuazione
Acquisti Intra-Ue (registrazione a libro vendite con fattura ricevuta)	Giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura	Giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura, con riferimento al mese precedente
Acquisti Intra-Ue (registrazione a libro vendite con fattura non ricevuta)	Giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione	Giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con riferimento al mese precedente

ACQUISTI INTRA - UE ENTI NON COMMERCIALI

Fino al 31 Dicembre 2012 (art. 47, co. 3, D.L. 331/1993)

Attività e termini:

Annotazione delle fatture di acquisto NON COMMERCIALI in apposito registro, previa integrazione e progressiva numerazione delle stesse, entro il mese successivo a quello di ricevimento

In caso di regolarizzazione con autofattura (per mancato ricevimento o fattura irregolare) registrazione dell'autofattura entro lo stesso mese di emissione

ACQUISTI INTRA - UE ENTI NON COMMERCIALI

Dal 1° Gennaio 2013 (nuovo art. 47, co. 3, D.L. 331/1993)

Attività e termini:

Registrazione delle fatture di acquisto NON COMMERCIALI in apposito registro (Registro Acquisti Intra Istituzionali), previa integrazione e progressiva numerazione delle stesse, entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento, ma con riferimento al mese precedente

Annotazione entro gli stessi termini indicati al comma 1 dell'art 47 (la nuova norma si allinea agli acquisti inerenti l'attività commerciale)

Modifiche all'art. 49 del D.L. 331/1993 art. 1, co. 326, lett. g) Legge 228/2012

Dal 1°Gennaio 2013

Presentazione **telematica** del modello **INTRA 12** entro ciascun mese relativamente agli **acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente**

con contestuale versamento della relativa IVA

Il termine di presentazione è sostanzialmente confermato (e non ampliato) rispetto al passato in quanto era prevista la ***presentazione entro la fine del mese successivo alla registrazione della fattura***

- **fino al 31 Dicembre 2012**

la registrazione dell'acquisto intracomunitario avveniva nel mese successivo a quello di ricezione della documento e, di conseguenza, la dichiarazione doveva essere presentata nel mese successivo a quello di registrazione;

- **dal 1°Gennaio 2013**

la fattura deve essere registrata nei 15 giorni del mese successivo a quello di ricevimento ma con riferimento al mese precedente, e viene stabilito che la dichiarazione va presentata entro il secondo mese successivo a quello con riferimento al quale la fattura è registrata, che coincide sempre con il mese successivo della precedente disposizione

Elenchi intrastat

Modello INTRA-12

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

DICHIARAZIONE MENSILE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI EFFETTUATI DA ENTI NON SOGGETTI PASSIVI D'IMPOSTA E DA AGRICOLTORI ESONERATI

Ufficio competente | Periodo di riferimento: Anno, Mese | Correttiva nei termini

DATI DEL SOGGETTO TENUTO ALLA DICHIARAZIONE

Persone fisiche

PARTITA IVA | CODICE ATTIVITÀ | EVENTI ECCEZIONALI

Cognome | Nome

Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla) | Data di nascita (giorno, mese, anno) | Sesso (barrare la relativa casella) M F

Soggetti diversi dalle persone fisiche

Denominazione o ragione sociale | Natura giuridica

DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE

Codice fiscale del sottoscrittore | Codice carica | Codice fiscale società o ente rappresentato

Cognome | Nome | Sesso (barrare la relativa casella) M F

Data di nascita (giorno, mese, anno) | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

Codice Stato estero | Stato federato, provincia, contea | Località di residenza

Indirizzo estero | Telefono o cellulare (prefisso, numero)

ACQUISTI

Acquisti intracomunitari | Imponibile 1 | Imposta 2

Acquisti da soggetti non residenti stabiliti in altri Stati appartenenti alla Comunità

BENI		SERVIZI		
Imponibile	Imposta	Imponibile	di cui art. 7-ter	Imposta
3	4	5	6	7

Acquisti da soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità

BENI		SERVIZI		
Imponibile	Imposta	Imponibile	di cui art. 7-ter	Imposta
8	9	10	11	12

VERSAMENTO

Totale imposta | Data versamento (giorno, mese, anno)

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Firma

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'intermediario | N. iscrizione all'albo del C.A.F.

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione

Riservato all'intermediario

Data dell'impegno (giorno, mese, anno) | FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

IVA: reverse charge

Inversione contabile:

Traslazione degli obblighi (sostanziali e formali) relativi a operazioni Iva dal cedente-prestatore a cessionario-committente

IVA: reverse charge

Relativamente a Cdb e Pds effettuate nel territorio dello Stato da cedenti-prestatori non residenti in favore di cessionari-committenti stabiliti in Italia → **obblighi Iva a carico di cessionario-committente**

IVA: reverse charge

- **cedente-prestatore** emette fattura senza addebito Iva (con indicazione di causale non assoggettamento ex art. 17, co. 2)
- **Cessionario-committente** emette auto-fattura con applicazione Iva secondo disciplina interna e registra fattura a credito e a debito

IVA: reverse charge

Ciò consente:

- Di evitare rimborso (detrazione) da parte di Stato del cessionario-committente dell'Iva versata a Stato del cedente-prestatore (oggetto di rivalsa)
- Impedire "frodi carosello" (incasso Iva a credito dal cedente-prestatore e omesso versamento; detrazione Iva a debito da parte del cessionario-committente)

IVA: reverse charge

b) R.C. per specifiche tipologie di operazioni:

Cessioni oro, operazioni nel settore edile, cessioni fabbricati strumentali, cessioni apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile, cessioni PC loro componenti e accessori, cessioni prodotti lapidei. …

IVA: reverse charge

…

- **Cedente-prestatore** emette fattura senza addebito Iva (con indicazione di causale di non assoggettamento ex art. 17, co. 2)
- **Cessionario-committente** integra fattura del cedente-prestatore con applicazione Iva secondo disciplina interna e registra fattura a credito e a debito

Modello Intrastat

- Il **Modello Intrastat 2014** è un insieme di procedure e attività fiscali atte a consentire il monitoraggio da parte dell'Agenzia delle Dogane e dell'Agenzia delle Entrate di tutte le operazioni commerciali di **scambio intrattenute tra i soggetti intracomunitari.**

Modello Intrastat Operazioni:

- Sono considerate **operazioni intracomunitarie** tutti gli scambi intercorsi tra soggetti intracomunitari che rispettano determinati requisiti soggettivi ed oggettivi quali:
- **Partita Iva Comunitaria attiva** al momento dell'operazione: è un Requisito Soggettivo indispensabile per l'operatore che intende mettere in atto scambi di natura commerciale in termini di cessioni e acquisti di beni e servizi con gli altri soggetti residenti in altri Paesi intracomunitari.
- **Transazione**: quando per ogni scambio sia in termini di cessione che acquisto di beni e servizi è previsto un costo, requisito oggettivo, pertanto, non si tratta di cessione gratuita ma in base ad un **pagamento della merce.**
- **Beni**: quando i beni acquistati o venduti vengono **trasportati o spediti** da un Paese all'altro della Comunità, requisito territoriale beni.
- **Servizi**: si considerano **effettuati nello Stato** quando sono resi a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, requisito territoriale servizi.

Modello Intrastat Beni:

- Sono operazioni intracomunitarie in riferimento ai **Beni** quando riguardano l'acquisto e la vendita nei paesi membri della Comunità Europea:
- **Acquisto intracomunitario**: l'operazione è **soggetta ad IVA** nello Stato di destinazione del bene, chi compra riceve la fattura senza addebito dell'IVA e liquida l'imposta, con l'aliquota vigente, contabilizzandola sia nel registro acquisti che in quello vendite (art. 38 Legge 427/93).
- **Cessione intracomunitaria**: l'operazione **non è soggetta ad IVA** nello Stato di origine del bene, il venditore del bene emette la fattura senza addebito di IVA (art. 41 Legge 427/93).

Modello Intrastat Servizi:

- Sono operazioni intracomunitarie di **Servizi** quando lo scambio riguarda il ricevimento e il reso che avviene nei paesi membri della Comunità Europea:
- **Servizio intracomunitario ricevuto**: l'operazione è **soggetta ad IVA** nello Stato del soggetto che acquista il servizio, pertanto, questi riceve la fattura senza addebito dell'IVA e liquida l'imposta, con l'aliquota vigente, contabilizzandola sia nel registro acquisti che in quello vendite (art. 7 ter DPR 633/72).
- **Servizio intracomunitario reso**: l'operazione **non è soggetta ad IVA** nello Stato del soggetto che vende bensì nello Stato di chi acquista, in tal caso, il venditore emette la fattura senza addebito di IVA (artt. 7 ter, 7 sexsties, septies DPR 633/72).

Intrastat soggetti obbligati

- Gli Operatori Intracomunitari sono tutti i soggetti che vendono e/o acquistano beni e servizi all'interno della Comunità Europea, questi hanno l'**obbligo** di:
- **Presentare degli elenchi riepilogativi** delle cessioni di beni e/o servizi resi e degli acquisti di beni e/o servizi ricevuti i soggetti passivi d'IVA che effettuano scambi di beni e/o servizi con i soggetti passivi d'imposta sul valore aggiunto degli altri Stati membri
- **Essere identificati da un codice di identificazione IVA**, costituito dal numero di **Partita IVA** preceduto dal **codice dello Stato** (codice ISO) composto da due lettere

La liquidazione Iva

Tipologie di liquidazioni

- A seconda dei parametri di fatturato e della categoria a cui si appartiene si può optare per l'adesione alla liquidazione IVA trimestrale oppure essere obbligati alla liquidazione mensile.
- Si noti che i soggetti *possono optare,* ma non sono obbligati. Se preferiscono rimanere nella periodicità 'naturale', quella mensile ad esempio, possono farlo. Nel caso si scelga l'opzione trimestrale l'importo a debito dovrà essere aumentato dell' 1% a titolo di interessi.

Calcolo della liquidazione

- **IVA a Debito**
- Nel calcolo della liquidazione IVA periodica vanno considerati come IVA a debito tutti gli importi incassati dai clienti a titolo di imposta.
- Per fare un esempio, se emettiamo una fattura da €1.000,00 + IVA 22% avremo un importo IVA a debito di € 220,00.

Calcolo della liquidazione

- **IVA a Credito**
- Vanno invece considerati a credito tutti gli importi IVA pagati ai fornitori.
- Supponiamo di ricevere una fattura da € 300,00 con IVA al 22%; avremo maturato un credito IVA di € 66,00.

Casi particolari

- Ovviamente non è tutto semplice.
- Ci sono alcune particolarità, come ad esempio l'IVA sugli acquisti che per alcuni prodotti/servizi non è interamente detraibile ma solo in percentuale oppure non è detraibile per nulla.
- Ad esempio sulle auto, sulla telefonia fissa e mobile, per motivazioni soggettive., ecc.

Sintesi liquidazione

Per il calcolo della liquidazione IVA si procede come segue:

- + IVA esigibile sulle fatture emesse nel periodo di riferimento
- + IVA esigibile sui corrispettivi emessi nel periodo di riferimento
- - IVA detraibile delle fatture di acquisto registrate nell'apposito registro nel periodo di riferimento
- = IVA a debito / a credito

- Si osservari che l'IVA relativa a fatture emesse e corrispettivi va a debito anche qualora non si sia proceduto alla registrazione di detti documenti negli appositi registri. L'IVA sugli acquisti, invece, è detraibile solo a condizione che le fatture di acquisto siano state registrate nell'apposito registro.

Versamento

- Nel caso in cui dal calcolo della liquidazione emerga una posizione debitoria, questa deve essere saldata.
- I contribuenti mensili versano l'IVA a debito entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento. Così, ad esempio, l'IVA relativa al mese di maggio va versata entro il 16 giugno.
- In contribuenti trimestrali, invece, versano l'IVA entro le seguenti scadenze:
- *I trimestre* : 16 maggio
- *II trimestre* : 16 agosto
- *III trimestre* : 16 novembre
- *Annuale* : 16 marzo dell'anno successivo.
- L'IVA versata dai contribuenti trimestrali va maggiorata dell'1% a titolo di interessi per la dilazione di pagamento.
- Nel caso in cui dal calcolo della liquidazione emerga una posizione creditoria, questa viene riportata al periodo successivo.

La dichiarazione Iva

MODELLO IVA 2016

Periodo d'imposta 2015

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs. n.196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.

Conferimento dei dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione IVA.
L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax o dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Modalità del trattamento

I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

Titolare del trattamento

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria.
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco dei responsabili.
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Diritti dell'interessato

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli

Agenzia Entrate

TIPO DI DICHIARAZIONE

Correttiva nei termini ☐ Dichiarazione integrativa a favore ☐ Dichiarazione integrativa ☐

DATI DEL CONTRIBUENTE

PARTITA IVA | Impresa artigiana iscritta all'albo 1 ☐ | Amministrazione straordinaria o concordato preventivo 2 ☐

Indirizzo di posta elettronica | TELEFONO O CELLULARE prefisso numero | FAX prefisso numero

Persone fisiche

Cognome | Nome | Sesso (barrare la relativa casella) M ☐ F ☐

Data di nascita giorno mese anno | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

Soggetti diversi dalle persone fisiche

Denominazione o ragione sociale | Natura giuridica

Soggetti non residenti

Stato estero di residenza | Codice Stato estero | Numero di identificazione IVA Stato estero

DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE (rappresentante, curatore fallimentare, erede ecc.)

Codice fiscale del sottoscrittore | Codice carica ☐ | Codice fiscale società dichiarante

Cognome | Nome | Sesso (barrare la relativa casella) M ☐ F ☐

Data di nascita giorno mese anno | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

Codice Stato estero | Stato federato, provincia, contea | Località di residenza

Indirizzo estero | Telefono o cellulare prefisso numero

Art. 74 bis ☐ | Data di nomina giorno mese anno | Data di inizio procedura o del decesso del contribuente giorno mese anno | Data di fine procedura giorno mese anno | Procedura non ancora terminata ☐

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Indicare il numero di moduli

Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in calce al quadro VL

Invio avviso telematico all'intermediario ☐ Codice | Firma

Situazioni particolari ☐

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE

Firma

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario | N. iscrizione all'albo dei C.A.F.

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione

Ricezione avviso telematico

Data dell'impegno giorno mese anno | **FIRMA DELL'INTERMEDIARIO**

VISTO DI CONFORMITÀ

Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. | Codice fiscale del C.A.F.

Codice fiscale del professionista | Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241/1997 | FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI CONTROLLO

Soggetto | Codice fiscale | FIRMA

Soggetto | Codice fiscale | FIRMA

Soggetto | Codice fiscale | FIRMA

Soggetto | Codice fiscale | FIRMA

Soggetto | Codice fiscale | FIRMA

MODELLO IVA 2016
Periodo d'imposta 2015

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

QUADRI VA - VB
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI

Mod. N.

QUADRO VA
INFORMAZIONI E DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 - Dati analitici generali

VA 1 Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie
In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc. 1
Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA 2

Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie
Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie 3
Credito dichiarazione IVA/2015 ceduto 4 ,00

Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa
Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato 5

VA 2 Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ 1

VA 3 Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)
Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno 1

VA 4 Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)
Denominazione del fondo 1 Numero Banca d'Italia 2
Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita 4

VA 5 Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%

	Totale imponibile	Totale imposta
Acquisti apparecchiature	1 ,00	2 ,00
Servizi di gestione	3 ,00	4 ,00

Sez. 2 - Dati riepilogativi relativi a tutte le attività

VA 10 Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali
Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni 1

VA 11 Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2014
(imponibile e imposta) 1 ,00 2 ,00

VA 12 Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire
Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno 1 Importo compensato nell'anno 2015 2 ,00

VA 13 Operazioni effettuate nei confronti di condomini ,00

VA 14 Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)
Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA 1

VA 15 Società di comodo 1

QUADRO VB
DATI RELATIVI AGLI ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI

	Codice fiscale	Codice di identificazione fiscale estero	Denominazione operatore finanziario	Tipo di rapporto
VB 1	1	2	3	4
VB 2	1	2	3	4
VB 3	1	2	3	4
VB 4	1	2	3	4
VB 5	1	2	3	4
VB 6	1	2	3	4

MODELLO IVA 2016
Periodo d'imposta 2015

CODICE FISCALE

Agenzia Entrate

QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

QUADRO VE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI

			1 IMPONIBILE	%	2 IMPOSTA
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	VE1	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c) art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	2	,00
	VE2		,00	4	,00
	VE3		,00	7	,00
	VE4		,00	7,3	,00
	VE5		,00	7,5	,00
	VE6		,00	8,3	,00
	VE7		,00	8,5	,00
	VE8		,00	8,8	,00
	VE9		,00	13,3	,00
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	4	,00
	VE21		,00	10	,00
	VE22		,00	22	,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE23	**TOTALI** (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)	,00		,00
	VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/–)			,00
	VE25	**TOTALE** (VE23± VE24)			,00
Sez. 4 - Altre operazioni	VE30	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond	1 ,00		
		Esportazioni: 2 ,00 — Cessioni intracomunitarie: 3 ,00 — Cessioni verso San Marino: 4 ,00 — Operazioni assimilate: 5 ,00			
	VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento	,00		
	VE32	Altre operazioni non imponibili	,00		
	VE33	Operazioni esenti (art. 10)	,00		
	VE34	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies	,00		
	VE35	Operazioni con applicazione del reverse charge	1 ,00		
		Cessioni di rottami e altri materiali di recupero: 2 ,00 — Cessioni di oro e argento puro: 3 ,00 — Subappalto nel settore edile: 4 ,00 — Cessioni di fabbricati: 5 ,00 — Cessioni di telefoni cellulari: 6 ,00 — Cessioni di microprocessori: 7 ,00 — Prestazioni comparto edile e settori connessi: 8 ,00 — Operazioni settore energetico: 9 ,00			
	VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati	,00		
	VE37	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi	1 ,00		
		art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012: 2 ,00			
	VE38	Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-ter	,00		
	VE39	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015	,00		
	VE40	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni	,00		
Sez. 5 - Volume d'affari	VE50	**VOLUME D'AFFARI** (somma dei righi VE23, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)	,00		

MODELLO IVA 2016
Periodo d'imposta 2015

CODICE FISCALE

Agenzia Entrate

QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N.

QUADRO VF

OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Sez. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni

		1 IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
VF1	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	2	,00
VF2		,00	4	,00
VF3		,00	7	,00
VF4		,00	7,3	,00
VF5		,00	7,5	,00
VF6		,00	8,3	,00
VF7		,00	8,5	,00
VF8		,00	8,8	,00
VF9		,00	10	,00
VF10		,00	13,3	,00
VF11		,00	22	,00
VF12	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond	,00		
VF13	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta o relativi ad alcuni regimi speciali	,00		
VF14	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta	,00		
VF15	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014	1 ,00 / 2 ,00		
VF16	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati	,00		
VF17	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)	,00		
VF18	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione	,00		
VF19	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	1 ,00 / 2 ,00		
VF20	(manci) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015	,00		

Sez. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino

VF21	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	,00	,00
VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/–)		,00
VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 ± VF22)		,00

		Imponibile	Imposta
VF24	Acquisti intracomunitari	1 ,00	2 ,00
	Importazioni	3 ,00	4 ,00
	Acquisti da San Marino	con pagamento IVA 5 ,00	senza pagamento IVA 6 ,00

VF25 Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):

1 Beni ammortizzabili	2 Beni strumentali non ammortizzabili	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4 Altri acquisti e importazioni
,00	,00	,00	,00

MODELLO IVA 2016
Periodo d'imposta 2015

CODICE FISCALE

Agenzia Entrate

QUADRI VJ-VI
IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI, DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE

Mod. N.

QUADRO VJ
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI

		1 IMPONIBILE	2 IMPOSTA
VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino – art. 71, comma 2 – (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	,00	,00
VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)	,00	,00
VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2	,00	,00
VJ4	Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. a)	,00	,00
VJ5	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)	,00	,00
VJ6	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8	,00	,00
VJ7	Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)	,00	,00
VJ8	Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)	,00	,00
VJ9	Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	,00	,00
VJ10	Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)	,00	,00
VJ11	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)	,00	,00
VJ12	Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)	,00	,00
VJ13	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)	,00	,00
VJ14	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)	,00	,00
VJ15	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)	,00	,00
VJ16	Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c)	,00	,00
VJ17	Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)	,00	,00
VJ18	Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)	,00	,00
VJ19	Acquisti delle pubbliche amministrazioni, titolari di partita IVA, ai sensi dell'art. 17-ter	,00	,00
VJ20	**TOTALE IMPOSTA** (somma dei righi da VJ1 a VJ19)		,00

QUADRO VI
DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE

Dati relativi al cessionario o committente

	1 Partita IVA	2 Numero protocollo	3 Numero progressivo
VI1			
VI2			
VI3			
VI4			
VI5			
VI6			

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

Periodo d'imposta 2015

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

QUADRO VL LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE

			DEBITI	CREDITI
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL1	IVA a debito (somma dei righi VE25 a VJ20)	,00	
	VL2	IVA detraibile (da rigo VF57)		,00
	VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 – VL2)	,00	
		ovvero		
	VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 – VL1)		,00
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2014 o credito annuale non trasferibile (*)		1 ,00
		di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)		2 ,00
	VL9	Credito compensato nel modello F24	,00	
	VL10	Eccedenza di credito non trasferibile (*)		,00
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate			DEBITI	CREDITI
	VL20	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	,00	
	VL21	Ammontare dei crediti trasferiti (*)	,00	
	VL22	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2015 compensato nel mod. F24	,00	
	VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	,00	
	VL24	Versamenti cuto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi	,00	
	VL25	Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante		,00
	VL26	Eccedenza credito anno precedente		,00
	VL27	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		,00
	VL28	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto		1 ,00
		di cui ricevuti da società di gestione del risparmio	2 ,00	
	VL29	Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto		1 ,00
		di cui versamenti cuto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno	2 ,00	
		di cui sospesi per eventi eccezionali	2 ,00	
	VL30	Ammontare dei debiti trasferiti (*)		,00
	VL31	Versamenti integrativi d'imposta		,00
	VL32	IVA A DEBITO [(VL3 + righi da VL20 a VL26) - (VL4 + righi da VL25 a VL31)]	,00	
		OVVERO		
	VL33	IVA A CREDITO [(VL4 + righi da VL25 a VL31) - (VL3 + righi da VL20 a VL26)]		,00
	VL34	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00
	VL35	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00
	VL36	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	,00	
	VL37	Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001	,00	
	VL38	TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	,00	
	VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)		,00
	VL40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		,00

QUADRI COMPILATI

VA	VB	VC	VD	VE	VF	VJ	VI	VH	VK	VL	VT	VX	VO

(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 u.c.

MODELLO IVA 2016
Periodo d'imposta 2015

CODICE FISCALE

QUADRI VT

SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA

QUADRO VT

SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA

VT1 Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA

Totale operazioni imponibili	1	,00	Totale imposta	2 ,00
Operazioni imponibili verso consumatori finali	3	,00	Imposta	4 ,00
Operazioni imponibili verso soggetti IVA	5	,00	Imposta	6 ,00

		Operazioni imponibili verso consumatori finali	Imposta
		1	2
VT2	Abruzzo	,00	,00
VT3	Basilicata	,00	,00
VT4	Bolzano	,00	,00
VT5	Calabria	,00	,00
VT6	Campania	,00	,00
VT7	Emilia Romagna	,00	,00
VT8	Friuli Venezia Giulia	,00	,00
VT9	Lazio	,00	,00
VT10	Liguria	,00	,00
VT11	Lombardia	,00	,00
VT12	Marche	,00	,00
VT13	Molise	,00	,00
VT14	Piemonte	,00	,00
VT15	Puglia	,00	,00
VT16	Sardegna	,00	,00
VT17	Sicilia	,00	,00
VT18	Toscana	,00	,00
VT19	Trento	,00	,00
VT20	Umbria	,00	,00
VT21	Valle d'Aosta	,00	,00
VT22	Veneto	,00	,00

Regimi speciali

IVA: iva per cassa

Ambito operativo:

- Cessioni di prodotti medicinali, omeopatici, farmaceutici, articoli di medicazione effettuati da farmacisti; Cdb, Pds da ENC a propri associati; Cdb, Pds, a Stato, organi statali, EP, e simili (università, istituti ospedalieri, ecc…) (art. 6, co. 5)
- A cessionari-committenti soggetti Iva (B2B) (art. 7 d.l. n. 185/2008) (in tal caso, però rilevanza Iva non oltre 1 anno da effettuazione, salvi limiti ivi previsti)

IVA: regimi speciali

Commercio al minuto

- NO obbligo di fattura, se non richiesta non oltre il momento di effettuazione dell'operazione (art. 22, co. 1)
- Obbligo di emissione scontrino fiscale o ricevuta fiscale
- Obbligo di registrazione delle op. attive nel "registro dei corrispettivi" (art. 24)

IVA: regimi speciali

Contribuenti minori (art. 7 l. n. 542/1999)

- Volume d'affari < **400.000,00** € se esercenti arti o professioni o imprese di servizi (o < **700.000** € per altri casi)
- NO obbligo di fatturazione e registrazione → opzione per impiego bollettario madre-figlia
- Liquidazione e versamenti periodici IVA trimestrali (entro il 16 di ogni trimestre)

IVA: regimi speciali

Contribuenti minimi (art. 1, co. 96-117 l. n. 244/2007)

Persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo:

a) nell'anno solare precedente

1) hanno conseguito ricavi o compensi < 30.000 €

2) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;

3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori anche "a progetto", programma di lavoro o fase di esso, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati

b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 €.

IVA: regimi speciali

Contribuenti minimi (art. 1, co. 96-117 l. n. 244/2007)

NO contribuenti minimi:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali IVA;

b) i soggetti non residenti;

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, numero 8), dpr n. 633/72, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, co. 1, dl n. 331/93

d) gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni, ovvero a srl.

IVA: regimi speciali

Contribuenti minimi (art. 1, co. 96-117 l. n. 244/2007)

- NO obbligo di rivalsa IVA
- NO diritto a detrazione IVA su acquisti, interni, intracomunitari e su importazioni inerenti
- Per acquisti intracomunitari: obbligo di integrazione fattura con aliquota IVA italiana e versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione op. Iva
- Se transito da/a regime contribuenti minimi → rettifica ex art. 19-bis2 dpr n. 633/72
- NO obbligo di registrazione; SI obbligo di ricevuta o scontrino fiscale se commercianti al dettaglio

Ravvedimento

Ravvedimento operoso

- Con il "**ravvedimento**" (art. 13 del Dlgs n. 472 del 1997 - pdf) è possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni

Chi può utilizzare il ravvedimento

- Il ravvedimento è consentito a tutti i contribuenti, ma per poterne usufruire occorre rispettare determinati limiti di tempo. Inoltre, è necessario che:
- la violazione non sia già stata constatata e notificata a chi l'ha commessa
- non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche (in caso contrario, il ravvedimento è inibito per i periodi e i tributi che sono oggetto di controllo)
- non siano iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all'autore.

Come eseguire il ravvedimento

L'omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi e dell'Iva, nonché l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d'imposta, possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

- dell'imposta dovuta
- degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito
- della sanzione in misura ridotta.

Riduzione della sanzione

Per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011 la sanzione è pari:

- al **3%**, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta (ravvedimento breve)
- al **3,75%**, se si paga con un ritardo superiore a 30 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta in cui la violazione è stata commessa (ravvedimento lungo) .

Ulteriore riduzione della sanzione

- Inoltre, per i contribuenti che regolarizzano gli omessi o i tardivi versamenti di imposte e ritenute entro i quattordici giorni successivi alla scadenza, l'art. 23, comma 31, del decreto legge n. 98/2011, ha previsto la possibilità di ridurre ulteriormente la misura della sanzione ridotta. In particolare, la sanzione si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, se il versamento dell'imposta è effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza e allo stesso si accompagna quello, spontaneo, dei relativi interessi legali e della sanzione entro il termine di trenta giorni dalla scadenza.

Ravvedimento invalido

- Il ravvedimento non è valido se manca il pagamento anche di uno solo degli importi dovuti (imposta, interessi, sanzioni).